

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02587 del 12/03/2015

Proposta n. 3502 del 11/03/2015

Oggetto:

Rettifica determinazione dirigenziale n. G01313 del 13/02/2015 concernente "Modifica delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l'applicazione della misura 214 – pagamenti agro-ambientali – azione 214.1 – agricoltura integrata- del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 attuativo del Regolamento CE n.1698/2005 art. 36 (a) (iv) e art. 39".

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Estensore | MARCUCCI EMANUELA | _____ |
| Responsabile del procedimento | DE CRISTOFARO ARMANDO | _____ |
| Responsabile dell' Area | | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

OGGETTO: Rettifica determinazione dirigenziale n. G01313 del 13/02/2015 concernente “Modifica delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l’applicazione della misura 214 – pagamenti agro-ambientali – azione 214.1 – agricoltura integrata- del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 attuativo del Regolamento CE n.1698/2005 art. 36 (a) (iv) e art. 39”.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004,n.1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

ATTESO che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha sancito, in data 20 marzo 2008, l’accordo sulle procedure per l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, prevedendo specifiche competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché delle Regioni e delle Province autonome in tema di produzione integrata;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2722 del 17 aprile 2008, con il quale, in esecuzione del suddetto Accordo, sono stati istituiti il “Comitato Produzione Integrata”, avente il compito di esprimere il parere di conformità ai criteri e principi generali ed alle Linee Guida Nazionali delle norme tecniche regionali agronomiche e di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, ed i “Gruppi tecnici specialistici” che operano con funzioni di supporto al “Comitato Produzione Integrata” medesimo;

CONSIDERATO che l’articolo 3 del citato Accordo prevede che sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome la predisposizione, per ogni tipologia di prodotto, di disciplinari regionali di produzione integrata, in conformità ai criteri e principi generali

ed alle rispettive linee guida nazionali, da sottoporre ad approvazione da parte del Comitato Produzione Integrata;

VISTA la Legge 3 febbraio 2011 , n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", in particolare l'articolo 2 che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

VISTO il Regolamento CE n. 1308/2013 recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Documento "Strategia Nazionale 2009/2013 OCM Ortofrutta", adottato con DM 3417/2008 e s.m.i. e prorogato fino al 31 dicembre 2017 con DM 12704/2013, il quale prevede come impegno, nella Disciplina ambientale per "l'Azione n. 1 – Produzione integrata", che "Le aziende aderenti all'azione devono adottare su una definita superficie distinta per coltura le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase della coltivazione per le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati dalle Regioni territorialmente competenti", ed inoltre, che "Detti disciplinari siano conformi alle Linee Guida Nazionali di produzione integrata approvate dal Comitato Produzione Integrata, istituito con D.M. 2722 del 17 aprile 2008";

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la DGR n. 163 del 7 marzo 2008 concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

RITENUTO di dover applicare il presente disciplinare nell'ambito dello Sviluppo Rurale 2007/2013, per le aziende che presentano domanda di aiuto a decorrere dall'annualità successiva a quella dell'approvazione del presente disciplinare nell'ambito della Misura 214 "Misure agro ambientali" - azione 214.1 "Produzione Integrata";

CONSIDERATO che il disciplinare di produzione integrata si articola in due parti "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti" e "Norme tecniche agronomiche";

VISTO il documento "Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata delle Regione Lazio, anno 2014" approvato con determinazione n. G07381 del 21 maggio 2014;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01313 del 13/02/2015 concernente "modifica delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l'applicazione della misura 214 – pagamenti agro-ambientali – azione 214.1 – agricoltura integrata- del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 attuativo del Regolamento CE n.1698/2005 art. 36 (a) (iv) e art. 39" – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 24/02/2015;

PRESO ATTO che per mero errore materiale, risulta che la scheda inserita nell'allegato della suddetta determinazione relativa alla "DIFESA INTEGRATA DI: ACTINIDIA" riporta tra i criteri di intervento contro il cancro batterico informazioni superate;

CONSIDERATO che è necessario aggiornare la suddetta scheda, come da allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;

RITENUTO, pertanto necessario sostituire la scheda inserita nell'allegato della determinazione dirigenziale n. G01313 del 13/02/2015, relativa alla "DIFESA INTEGRATA DI: ACTINIDIA", approvando quella allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;

DETERMINA

per quanto in premessa di sostituire la scheda inserita nell'allegato della determinazione dirigenziale n. G01313 del 13/02/2015, relativa alla "DIFESA INTEGRATA DI: ACTINIDIA", approvando quella allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante.

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, le organizzazioni dei produttori che seguono i programmi operativi riguardanti l'OCM hanno l'obbligo di seguire le suddette norme tecniche.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e le disposizioni in essa previste entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

II DIRETTORE REGIONALE
(Dr. R. OTTAVIANI)

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | S.a. e AUSILIARI | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|---|---|---|---|
| Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i> | Interventi chimici: Si consiglia di intervenire con antibiotritici a caduta petali se questa fase è preceduta da abbondanti e ripetute precipitazioni. | Iprodione | Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità Negli ambienti laziali le infezioni di <i>Botrytis cinerea</i> non sono frequenti; i trattamenti devono quindi essere effettuati soltanto quando le condizioni lo richiedano (ad es. quando la stagione ha un decorso eccessivamente umido). |
| Marciume del colletto <i>(Phytophthora spp.)</i> | Interventi chimici Intervenire solo sugli impianti colpiti | Metalaxil M(1) Prodotti rameici Fosetil Al(2) | (1) Da utilizzare a 180 giorni dalla raccolta (2) Autorizzato contro <i>Phytophthora cactorum</i> |
| BATTERIOSI <i>(Pseudomonas spp.)</i> | Interventi agronomici Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura . Asportare e distruggere i rami colpiti | Prodotti rameici | |
| Cancro batterico <i>(Pseudomonas syringae pv. actinidiae)</i> | Interventi agronomici <ul style="list-style-type: none"> - impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende vivaistiche autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 214/2005 - effettuare concimazioni equilibrate - effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma - effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari (benzalconio cloruro) - disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi - evitare irrigazioni sovrachioma - monitorare frequentemente gli impianti - tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm. al di sotto dell'area colpita Interventi chimici interventi dopo la raccolta fino a fine inverno | Prodotti rameici | Dalla ripresa vegetativa in poi il rame può dare fenomeni di fitotossicità soprattutto su kiwi giallo |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Cocciniglia (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)</p> | <p>Campionamenti: I campionamenti si eseguono da aprile a maggio sulla I° generazione (su legno); da giugno a fine luglio sulla II° generazione (su legno e foglie) e da fine agosto ai primi di ottobre in III° generazione (su legno, foglie e frutti) per verificare la presenza e lo stato dell'infestazione.</p> <p>Interventi chimici: Intervenire contro le neanidi di prima età in I generazione, in II generazione e in III generazione</p> <p>Il trattamento generalizzato è giustificabile solo in presenza di infestazione diffusa con almeno il 10-15% delle piante infestate da colonie estese.</p> <p>Se l'infestazione è localizzata il trattamento deve essere localizzato.</p> <p>Interventi agronomici: Razionalizzare le concimazioni azotate. Potare le piante accuratamente per eliminare le colonie.</p> <p>Se l'infestazione si presenta localizzata e con colonie estese e stratificate è consigliabile effettuare la spazzolatura invernale dei tronchi.</p> | <p>Olio bianco(1)</p> <p>Antagonisti naturali</p> <p>Parassitoidi:</p> <p><i>Encarsia berlesei</i> <i>Aphytis proclia</i></p> <p>Predatori:</p> <p>coccinellidi tra i quali: <i>Lindorus lophantae</i> <i>Chilocorus bipustulatus</i></p> <p><i>Exocomus quadripustulatus</i></p> <p>Buprofezin</p> | <p>(1) Utilizzabile fino a gemma ingrossata Il trattamento contro la I generazione è giustificabile soltanto in presenza di infestazioni molto gravi e in assenza di parassitoidi e predatori; infatti questi ultimi sfarfallano proprio quando sono presenti le neanidi di I età.</p> <p>La presenza delle cocciniglie sui frutti arreca soltanto un danno di tipi estetico che viene per lo più eliminato con la spazzolatura dei frutti dopo la conservazione in frigorifero e non compromette la loro conservabilità.</p> |
| <p>Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>)</p> | <p>Soglia:</p> <p>Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola catturati dall'inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interazionedi per comprensori omogenei o di limitata dimensione</p> | <p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> | <p>Trappole aziendali o reti di monitoraggio</p> |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Metcalfa <i>(Metcalfa pruinosa)</i> | Interventi chimici: Intervenire solo in caso di infestazioni in atto | Etofenprox (1) | (1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità |
| Nematodi <i>(Meloidogyne hapla)</i> | Interventi Agronomici Controllare lo stato fitosanitario delle radici delle piante da mettere a dimora per verificare se sono presenti galle di nematodi. Evitare il ristoppio. | <i>Paecilomyces lilacinus</i> | Non sono consentiti trattamenti con nematocidi chimici Le popolazioni di nematodi sono fortemente limitate dall'apporto di fertilizzanti organici al terreno, perché la presenza di sostanza organica favorisce lo sviluppo degli antagonisti naturali dei nematodi. |